



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

RENDICONTAZIONE SULL'ATTIVITA' DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI PRIMI DATI SULLA NUOVA PROCEDURA DI ESAME

Giugno 2007

Già in passato, nell'assemblea legislativa veneta era stato affrontato il problema del monitoraggio dello stato di attuazione delle leggi e dei risultati raggiunti.


Lo Statuto in primis, ma anche alcune leggi regionali, prevedevano relazioni periodiche al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge medesima. Il Consiglio però non aveva mai organizzato la raccolta ed la verifica sistematica della effettiva presentazione di tali relazioni da parte della Giunta regionale e degli enti regionali. Mancavano inoltre procedure e prassi che potessero guidare l'esame e la discussione delle relazioni pervenute.

Il Consiglio nel 2001 avviò un lavoro in collaborazione con il Centro studi e ricerche di politica comparata Poleis dell'Università Bocconi, finalizzato alla verifica di questi strumenti di rendicontazione dell'attuazione delle leggi regionali, al fine di valutarne l'utilità nell'ambito della funzione di controllo, ed avanzare proposte di miglioramento.

La ricerca ultimata nel 2002, ha messo in luce:

- > l'utilità di una rendicontazione concepita non come atto ispettivo sull'attività della Giunta regionale, ma come verifica del funzionamento dei meccanismi e procedure previste dalla legge;
- > l'opportunità di considerare la rendicontazione come uno degli strumenti mediante i quali può essere attivato e mantenuto il "circolo virtuoso" dell'apprendimento legislativo;
- > l'importanza del rendiconto del bilancio regionale, che, laddove articolato per politiche - come è quello del Veneto da alcuni anni - costituisce un buono strumento, apprezzato dai consiglieri, per valutare l'operato dell'esecutivo, valorizzando così politicamente quello che finora è sempre stato mero strumento contabile;
- > l'esigenza che anche la relazione al bilancio di previsione si strutturi per politiche regionali, con obiettivi precisi e misurabili, coerentemente con la nuova organizzazione del bilancio regionale per funzioni obiettivo, ponendo così le premesse per una più trasparente funzione di controllo del legislativo sull'esecutivo;
- > l'esigenza, ai fini di una rendicontazione che sia effettivo strumento di controllo, che le leggi regionali prevedano non solo obiettivi chiari e

indicatori per la misurazione del loro raggiungimento, ma anche specifici criteri e standard per la redazione delle relazioni di rendiconto che enti, agenzie ed organi debbono presentare al Consiglio regionale.



Assunto di fondo della ricerca è che la rendicontazione - se bene impostata e bene utilizzata dall'assemblea e dalle sue commissioni può essere anche un utile strumento nell'esercizio della funzione di controllo.

La ricerca ha evidenziato altri significativi aspetti:

- > per garantire l'efficacia della rendicontazione la legge deve prevedere: l'indicazione dei criteri di rendicontazione e gli obiettivi che si vogliono realizzare e deve collegare tali criteri agli obiettivi di legge;
- > era completamente assente ogni forma di regolazione formale o informale dell'esame *politico* delle relazioni da parte degli organi consiliari;
- > mancavano inoltre un punto di *monitoraggio* e un momento di *sintesi* in cui l'attività di rendicontazione venga programmata e controllata nel suo complesso.

Sulla base di detta ricerca è stato istituito un gruppo di lavoro che ha elaborato una proposta operativa. L'Ufficio di Presidenza ha ritenuto opportuno

anticiparne alcuni aspetti operativi procedurali attraverso l'approvazione di una circolare interna che disciplina, in via sperimentale, quanto dovrà essere affrontato in sede di revisione del regolamento del Consiglio regionale.

I contenuti principali di detta circolare sono:

- a. l'introduzione di una procedura per l'assegnazione, l'istruttoria e l'esame di relazioni e rendicontazioni;
- b. la costituzione di un archivio cartaceo e informatico per gli atti relativi alle relazioni e rendicontazioni.
- c. La redazione di un report periodico nel quale siano riassunti, categoria per categoria, gli atti ricevuti e lo stato degli adempimenti della Giunta e degli altri enti regionali.

Introduzione di una procedura per l'assegnazione, l'istruttoria e l'esame di relazioni e rendicontazioni.

Le relazioni e rendicontazioni trasmesse dalla Giunta regionale e dagli enti regionali sono formalmente assegnate dal Presidente del Consiglio regionale alla commissione competente per materia.

La commissione competente pone tali atti all'ordine del giorno con le stesse modalità previste per gli altri oggetti ad essa assegnati. Al fine di approfondire l'istruttoria della relazione o rendicontazione, la commissione competente, ove lo ritenga opportuno, può procurarsi informazioni, atti e documenti e convocare i funzionari e dirigenti della regione o degli enti, aziende o agenzie da essa dipendenti.

Una volta esaminato l'atto di rendicontazione, la commissione esprime il proprio parere in merito e lo propone all'assemblea mediante apposita propria relazione, allegando l'atto esaminato e nominando un relatore.

Il parere della commissione ha la forma di una proposta di presa d'atto semplice, nel caso la commissione non abbia elementi e aspetti particolari da rilevare ovvero di una proposta di presa d'atto con osservazioni, valutazioni ed eventuali raccomandazioni o indirizzi, nel caso la commissione abbia evidenziato elementi ed aspetti particolari.

Nel caso di relazioni destinate alla commissione e non al Consiglio l'iter termina con l'espressione della presa d'atto da parte della commissione.

Costituzione di un archivio

Si è provveduto a predisporre un apposito archivio informatizzato che permette anche la pubblicazione sul sito Internet del Consiglio regionale del Veneto delle relazioni di rendicontazione dello stato di attuazione delle leggi e dei provvedimenti di presa d'atto.

Report periodico. È stata avviata l'attività di monitoraggio e pubblicazione trimestrale degli adempimenti dovuti al Consiglio regionale.

Al momento vengono monitorati e pubblicati:

- > le risposte agli atti ispettivi (interpellanze e interrogazioni) presentate dai consiglieri regionali;
- > le relazioni sullo stato di attuazione delle leggi cui la Giunta è tenuta a presentare sulla base di leggi specifiche, e le rendicontazioni sull'attività svolta da enti e agenzie regionali;
- > la presentazione di proposte di piani e programmi da parte della Giunta regionale la cui approvazione è di competenza del Consiglio regionale.

La circolare è stata emanata nel novembre 2003 e l'attuale Ufficio di Presidenza, insediatosi nel 2005, l'ha riconfermata anche per l'attuale legislatura.

Primi dati relativi alla applicazione della circolare.

Nel presente lavoro si prendono in esame alcuni elementi quantitativi allo scopo di verificare:

- > se la pubblicazione e diffusione del rapporto trimestrale sull'attività di controllo del consiglio regionale anche in assenza di iniziative di sollecito influisce sulla presentazione delle risposte agli atti ispettivi presentati dai consiglieri regionali e sulla presentazione delle relazioni della giunta regionale e/o degli enti regionali;
- > se la procedura per l'esame delle relazioni trova fattiva applicazione;
- > se vi è un interesse da parte dei consiglieri nell'esaminare le relazioni.

Numero di relazioni/rendicontazioni presentate

Alla data del 31 maggio 2007 le leggi che prevedono la presentazione di relazioni e/o rendicontazioni al Consiglio regionale sono 65. Di queste 50 prevedono la presentazione di una o più relazioni da parte della Giunta regionale. Le rimanenti 15 prevedono la presentazione delle relazioni da parte di soggetti diversi dalla Giunta quali enti regionali, agenzie, fondazioni ecc. Va citata in particolare la legge regionale 53/93 che prevede la presentazione di una relazione da parte di tutti gli enti regionali.

Raccolta e monitoraggio delle relazioni


La raccolta e il monitoraggio delle relazioni, pur senza un mandato formale è stata attivata a partire dal 2001

dapprima in forma cartacea e successivamente anche mediante opportuna applicazione informatica

A partire dal 2002, anticipando i contenuti della circolare del 2003 e applicando una norma regolamentare che prevede l'esame delle relazioni da parte delle commissioni, le relazioni al momento dell'arrivo in Consiglio sono state assegnate alla commissione competente per materia.

A partire dal 2004 le relazioni pervenute sono state pubblicate anche sul sito Internet del Consiglio regionale dove attualmente sono reperibili quelle relative alla legislatura in corso.

Il numero delle relazioni pervenute ha subito variazioni negli anni così come descritto nel grafico.



Nota: i dati del 2007 sono riferiti ai primi 5 mesi.

Dall'esame del grafico si nota come l'attivazione della procedura di assegnazione e la successiva pubblicazione del rapporto sull'attività di controllo del Consiglio regionale abbiano portato ad un leggero aumento delle relazioni assestandosi poi negli anni successivi.

Le relazioni pervenute nel corso dell'ottava legislatura sono riferibili a 26 leggi corrispondenti al 41,3 % del totale delle leggi che prevedono la presentazione di relazioni.

Attività istruttoria e decisionale

Sono stati raccolti i dati relativi all'attività istruttoria da parte delle commissioni e l'attività deliberativa da parte del Consiglio.

Per quanto attiene l'attività relativa alla 7 legislatura si sottolinea che la circolare non ha trovato piena applicazione in quanto, pur avendo iscritto le prese d'atto all'ordine del giorno del Consiglio non c'è stato il tempo, perchè ormai a fine legislatura, affinché l'assemblea regionale potesse esaminarle e prenderne atto.

Va sottolineato inoltre che nelle leggi che prevedono forme di rendicontazione è a volte indicato come destinatario il Consiglio, altre volte la commissione competente. In questo secondo caso l'iter procedurale si ferma con la presa d'atto da parte della Commissione.

In ogni caso, della presa d'atto viene data comunicazione al presentatore (Giunta/enti) della relazione.

Fase istruttoria

Per quanto attiene la fase istruttoria sono state prese in considerazione le relazioni assegnate alle commissioni a partire dal 2002, anche se per il 2002 e il 2003 non era ancora stata adottata la procedura di esame.

Va segnalato inoltre che nel 2005 si è rinnovato il Consiglio regionale e, come da regolamento sono decadute tutte le pratiche avviate con la 7 legislatura.

Il numero delle istruttorie concluse in commissione è riportato nella seguente tabella.

	2002	2003	2004	2005	2006
pervenute	29	33	41	41	40
istruite	21	6	3	41	37
%	72	18	7	100	92

Si è inoltre verificato se nella fase istruttoria abbiano partecipato i rappresentanti dei presentatori la relazione e se vi siano state audizioni/consultazioni di altri soggetti interessati.

L'analisi è stata suddivisa tra le relazioni presentate dalla Giunta regionale e quelle presentate da altri soggetti negli anni 2005/2006.

Sulle 22 relazioni esaminate provenienti dalla Giunta regionale in 20 occasioni la presentazione è stata fatta dall'assessore o, (più spesso), dai funzionari che avevano predisposto la relazione medesima. In 4 casi si è effettuata la consultazione di altri soggetti interessati dalla relazione.

Per quanto riguarda gli altri soggetti in 16 casi su 57 la relazione è stata illustrata dai presentatori.

Presenza d'atto da parte del Consiglio

Per quanto riguarda la presa d'atto da parte del Consiglio si è presa in esame solo l'attività effettuata nella presente legislatura relativamente alle relazioni pervenute nel corso del 2005 e 2006

Sulle relazioni presentate nel 2005 il Consiglio regionale si è espresso su 35 relazioni su 36 di sua competenza (97%). Su 23 relazioni si è sviluppato un dibattito in aula (64%) mentre 12 prese d'atto sono state votate senza dibattito.

Sulle relazioni presentate nel 2006 il Consiglio regionale si è espresso su 30 relazioni su 35 di sua competenza (86%). Su nessuna relazione si è sviluppato un dibattito in aula.

Anche se la circolare consente di inserire nella deliberazione di presa d'atto osservazioni, valutazioni ed eventuali raccomandazioni o indirizzi d'azione il Consiglio regionale non si è mai avvalso di tale facoltà.

Considerazioni conclusive e di prospettiva

Dall'analisi dei primi dati si possono fare le seguenti considerazioni.

Il monitoraggio e la pubblicazione delle relazioni dovute/pervenute al Consiglio regionale ha portato ad un leggero incremento della redazione/invio delle relazioni difficilmente incrementabile senza un intervento diretto di sollecito da parte degli organi competenti del Consiglio (in primis del Presidente).

La procedura di esame (istruttoria e approvazione) risulta "metabolizzata" presso il Consiglio regionale del Veneto.

Si rileva un interesse dei consiglieri nei confronti dei contenuti delle relazioni tanto che sulla maggior parte vi è interrelazione tra la commissione e i redattori delle

relazioni e in alcuni casi sono state rilevate richieste di integrazione.

Non è utilizzata, se non sporadicamente, la possibilità di effettuare audit e/o consultazioni dei soggetti destinatari delle leggi.

Non è utilizzata la possibilità data dalle circolari di inserire direttive/indirizzi con la delibera di presa d'atto (anche se nella interazione tra commissione e redigenti possono emergere indicazioni informali per lo più riguardanti modalità per la redazione per gli anni successivi).

Qualora l'analisi dei risultati dell'applicazione della legge suggeriscano una sua modificazione la commissione non ha potere d'iniziativa legislativa (occorre una modifica statutaria).

In prospettiva occorre quindi:

- > rafforzare la capacità delle strutture del Consiglio nel supportare l'attività istruttoria delle commissioni;
- > aumentare la consapevolezza dei consiglieri regionali dell'importanza dell'analisi degli effetti delle leggi e della loro possibilità/capacità di revisione normativa;
- > prevedere una norma statutaria che consenta l'iniziativa legislativa anche alle commissioni consiliari, quanto meno nei casi di revisione della normativa esistente.

Fonti:

Ricognizione e valutazione degli strumenti di rendicontazione a disposizione del Consiglio regionale del Veneto di *Luca Lanzalaco e Roberta Maffio* - Consiglio regionale del Veneto - Venezia 2002

Relazioni annuali di rendicontazione al Consiglio Regionale del Veneto (anni 2001-2007);

Resoconti attività delle Commissioni consiliari;

Resoconti attività del Consiglio regionale.

La presente scheda è stata redatta da Pietro Vedovato (Ufficio qualità e innovazione), con la supervisione di Roberto Zanon (Segretario regionale). Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio qualità e innovazione (tel. 0412701376 - qualita@consiglioveneto.it)

Editin e raccolta dati: Manuela Gregolin e Penzo Katia;

Riproduzione a cura del centro stampa del Consiglio regionale del Veneto, Vilmo Fiorese, Giuseppe Mistrorigo.

La ricerca, le relazioni e il monitoraggio trimestrale sono consultabili sul sito <http://www.consiglioveneto.it>



Erogazione di servizi di assistenza, consulenza e supporto al funzionamento e alle attività istituzionali del Consiglio regionale del Veneto

Provision of services and consultancy to assist and sustain the functioning of the Veneto regional Assembly in the performance of its institutional duties